



PROVINCIA DI BRINDISI
Area N.3
Servizio Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale

Prot. n. 22 del 14.09.2022

OGGETTO: Ordinanza per l'interdizione della circolazione veicolare per il giorno 18.09.2022 lungo:

- S.P. n° 90 “Torre Canne – confine Comune di Monopoli” nel tratto di competenza provinciale ricadente tra via Zacinto (Savelletri di Fasano) alla strada comunale Contrada Egnazia (direzione Capitolo), dalle ore 07:45 alle ore 08:45;
- S.P. n° 3 “Strada Coccoaro confine Bari” dalla strada comunale Maizza alla strada Comunale Burgo Cerasina, dalle ore 8:00 alle ore 09:30;
- S.P. n° 4 “Fasano – Savelletri” da intersezione con la S.P. 3 sino alla intersezione Sp 90, dalle ore 08:00 alle ore 09:30;
- S.P. n° 90 dalla strada Comunale Pignatta sino al confine Monopoli dalle ore 08:00 alle ore 11:30.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. Pierdavide LOSAVIO, nato a Castellaneta il 21.08.1969, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “La Fabbrica di Corsa”, con sede legale in Bari al viale Kennedy n. 75/H, ha presentato istanza tesa ad ottenere il nulla-osta per il transito lungo la S.P. n° 90 “Torre Canne – confine Comune di Monopoli” da via Zacinto (Savelletri di Fasano) alla strada comunale Contrada Egnazia (direzione Capitolo), dalle ore 07:45 alle ore 08:45, la S.P. n°3 “Strada Coccoaro confine Bari” dalla strada comunale Maizza alla strada Comunale Burgo Cerasina, dalle ore 8:00 alle ore 09:30, la S.P. n°4 “Fasano – Savelletri” da intersezione con la S.P. 3, dalle ore 08:00 alle ore 09:30 e la S.P. n°90 “Torre Canne – confine Comune di Monopoli” dalla strada Comunale Pignatta Pettoleccchia sino piazza Roma, dalle ore 08:00 alle ore 11:30, per il giorno 18.09.2022;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti occorre necessariamente procedere all'interdizione della circolazione veicolare nei tratti di strada sopra elencati interessati dalla manifestazione;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 lettera a) b) f) e comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del 22.09.1998 e successive modifiche con Delibera di Giunta Provinciale n. 363 del 10.12.1998.

ORDINA

1. Per il giorno 18.09.2022, l'interdizione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo le seguenti strade provinciali, con le modalità di seguito indicate:
 - S.P. n° 90 “*Torre Canne – confine Comune di Monopoli*” nel tratto di competenza provinciale ricadente tra via Zacinto (Savelletri di Fasano) alla strada comunale Contrada Egnazia (direzione Capitolo), dalle ore 07:45 alle ore 08:45;
 - S.P. n° 3 “*Strada Coccoaro confine Bari*” dalla strada comunale Maizza alla strada Comunale Burgo Cerasina, dalle ore 8:00 alle ore 09:30;
 - S.P. n° 4 “*Fasano – Savelletri*” da intersezione con la S.P. 3 sino alla intersezione Sp 90, dalle ore 08:00 alle ore 09:30;
 - S.P. n° 90 dalla strada Comunale Pignatta sino al confine Monopoli dalle ore 08:00 alle ore 11:30.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare;
3. La redazione della presente Ordinanza è demandata agli organi di cui all'art. 5 comma 3, all'art. 6 comma 4 lettera a) b) — e comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché agli ordini di cui all'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del 22.09.1998;
4. L'Ente organizzatore ““La Fabrica di Corsa” con sede legale in Bari al viale Kennedy n. 75/H” :
 - a. è tenuto a notificare il presente provvedimento agli Enti interessati, ai vari Corpi di Polizia, Carabinieri, Finanza, 118, trasporti pubblici (S.T.P.), ecc. e di disporre ogni opportuno adempimento necessario alla sua pubblicazione;
 - b. dovrà necessariamente controllare preventivamente l'idoneità del percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti, nonché garantire l'assolvimento degli obblighi di cui tutti al DPCM 3/11/2010;
 - c. dovrà prima dell'inizio della gara dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero i concorrenti, circa l'esistenza e l'esatta ubicazione, la natura di eventuali **punti** ritenuti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo indicando contestualmente le modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti nonché le cautele ed i comportamenti da adottare per superarli;
 - d. dovrà provvedere a collocare sul veicolo che precede la colonna degli atleti e su quello che si trova dietro all'ultimo partecipante i relativi cartelli, riportanti rispettivamente le iscrizioni “INIZIO GARA” e “FINE GARA”, come prescritto dall'art.360 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92, n. 495). Detti cartelli, realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, dovranno essere a fondo bianco con iscrizioni in nero e dovranno avere delle dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 0,25, giusta circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/45396/116/1 del 20.09.1999;
 - e. dovrà assicurare la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, segnalando senza ritardo eventuali danni arrecati all'ente proprietario;

- f. è tenuto a collocare la segnaletica mobile occorrente, inclusa quella di preavviso, ed, al termine della manifestazione, dovrà procedere alla rimozione della stessa ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- g. è tenuto a porre in essere idonee misure di sicurezza mediante collocazione di idonei dispositivi di protezione e contenimento, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web della Provincia di Brindisi, nonché mediante l'apposizione, a cura degli organizzatori, dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, a far data dalla pubblicazione, potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Vito Ingletti)
